

## GIUNTA ESECUTIVA

### DELIBERAZIONE n. 13164

**Oggetto:** sottoscrizione rinnovo del contratto stipulato con la TEST POINT S.r.l. Unipersonale, relativamente al lotto 2, per la fornitura dei PC Desktop e dei loro accessori per tutti gli utenti dell'INFN, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita a Roma in data 15 giugno 2022,

#### Richiamati

- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 12205 del 17.10.2019, con la quale è stata indetta una procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento della fornitura a catalogo di computer fissi e portatili per le esigenze del personale INFN, per la durata di 2 anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio, suddivisa in tre lotti: Lotto 1 Computer Portatili, per un importo a base di gara di euro 1.172.000,00, oltre IVA al 22% - Lotto 2 PC Desktop per un importo a base di gara di euro 926.000,00, oltre IVA al 22% - Lotto 3 Computer Apple, per un importo a base di gara di euro 1.222.000,00, oltre IVA al 22%;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 12369 del 18.03.2020, con la quale è stato affidato alla TEST POINT S.r.l. Unipersonale, il lotto 2 per la fornitura di PC Desktop e dei loro accessori per tutti gli utenti dell'INFN, per un importo di € 926.000,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 1.129.720,00, e il relativo contratto stipulato in data 08.05.2020, iscritto al Repertorio Generale dei contratti dell'INFN al n. 2550;
- l'art. 9 del contratto sopra descritto nel quale è indicato che il contratto stipulato con la TEST POINT S.r.l. potrà essere rinnovato, ai medesimi prezzi unitari indicati dalla Società medesima nella sua offerta, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi;

#### Premesso che

- con la relazione del 27.05.2022, (All. 1), la Responsabile Unica del Procedimento, dott.ssa Michela Pischredda, attesta che il contratto in argomento è scaduto lo scorso 17.05.2022 e, pertanto, al fine di mantenere il servizio offerto a tutto l'Istituto, chiede l'autorizzazione al rinnovo del contratto medesimo, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, per un importo di € 926.000,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 1.129.720,00;
- con la medesima relazione la Responsabile Unica del Procedimento, sentito anche il DEC, Dott. Andrea Chierici, dichiara che la formula di acquisti a catalogo messa a disposizione per tutte le Sedi INFN è stata un successo, creando economie su larga scala nazionale, ottimizzando i processi di acquisto e uniformando la tecnologia da impiegare nelle sedi INFN, e ritiene competitivo il valore offerto in sede di gara anche per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi;
- con nota del 20.05.2022 (All. 2), la TEST POINT S.r.l. Unipersonale, accetta il rinnovo del contratto sopra descritto, alle medesime condizioni economiche del contratto in corso, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi;

Accertato che

- la spesa aggiuntiva di € 926.000,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 1.129.720,00, trova copertura pro-quota nei bilanci delle Strutture INFN interessate, nei seguenti capitoli di spesa: U202107002 (postazioni di lavoro) e U2020105001 (attrezzature scientifiche);
- la spesa per l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., calcolato sulla base del Regolamento INFN per gli incentivi per funzioni tecniche, pari ad € 11.980,00, trova copertura nei capitoli di spesa sopra indicati;

Visto

- l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il rinnovo del contratto stipulato con la TEST POINT S.r.l. Unipersonale, relativamente al lotto 2, avente ad oggetto la fornitura di PC Desktop e dei loro accessori per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, per un importo di € 926.000,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 1.129.720,00, alle medesime condizioni del contratto in essere;
2. di imputare la spesa aggiuntiva lorda di € 1.129.720,00, relativa alla fornitura di PC Desktop e dei loro accessori e la spesa di € 11.980,00 relativa all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei bilanci delle Strutture INFN interessate, nei seguenti capitoli di spesa: U202107002 (postazioni di lavoro) e U2020105001 (attrezzature scientifiche).

<b>Titolario</b>	Servizio Gare e Contratti- Atto aggiuntivo		
<b>Data GE</b>	15.06.2022	<b>Data CD</b>	
<b>Componente di Giunta competente</b>	Diego Bettoni- Chiara Meroni		
<b>Persona Referente</b>	Dino Franciotti		
<b>Struttura Proponente</b>	INFN		
<b>Direzione AC che ha curato l'istruttoria</b>	DAF		
<b>Tipologia di Atto (breve descrizione)</b>	sottoscrizione rinnovo del contratto stipulato con la TEST POINT S.r.l. Unipersonale, relativo al lotto 2, per la fornitura dei PC Desktop e dei loro accessori per tutti gli utenti dell'INFN, per ulteriori 24 mesi		
<b>costo complessivo</b>	926,000.00		
<b>copertura finanziaria anno</b>	<b>progetto</b>	<b>capitolo di spesa</b>	<b>importo</b>
		U202107002	
		U2020105001	
<b>Allegato 1</b>	Relazione RUP		
<b>Allegato 2</b>	Nota accettazione TEST POINT		
<b>Allegato 3</b>			
<b>Note o riferimenti Atti precedenti</b>	Delibere della GE n. 12369 del 18.03.2020		

Bologna, li 23/06/2022

Al Direttore Generale  
Dr. Nando Minnella

Al Servizio Contratti INFN  
Ing. Dino Franciotti

Alla Dr.ssa Antonella D'isidoro  
Servizio Acquisti Centralizzati e RUP

E p.c.:  
Dr. Andrea Chierici  
Direttore dell'esecuzione del contratto

OGGETTO: Richiesta RINNOVO CONTRATTUALE ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/16 s.m.i.  
LOTTO 2 della gara GE 12369 DEL 18/03/2020 CIG: 8097852EDB.

Con la presente vi comunico che in qualità di RUP intendo procedere con l'applicazione dell'art. 9 del contratto in essere con la ditta TEST POINT Srl, riguardante l'istituto del rinnovo per il solo Lotto 2 - fornitura dei PC Desktop e dei loro accessori per tutti gli utenti INFN.

Il Contratto, come indicato all'art. 5, aveva una durata di 24 mesi ed è scaduto il 17/05/2022.

Sentito il DEC, Dr. Andrea Chierici, ritengo che la formula di acquisti a catalogo messa a disposizione per tutte le sedi INFN anche per la fornitura dei PC Desktop sia stata un successo, andando a creare economie su larga scala nazionale, ottimizzando i processi di acquisto e uniformando la tecnologia da impiegare in tutte le sedi dell'Istituto.

Ritengo inoltre ancora competitivo il valore offerto in gara che verrà mantenuto per altri 24 mesi.

Al fine quindi di mantenere il servizio offerto a tutto l'Istituto, chiedo l'autorizzazione mediante delibera all'affidamento alla ditta TEST POINT Srl di un ulteriore periodo contrattuale di 24 mesi con analogo importo aggiudicato in gara di € 926.000,00.

Con l'intento di ottimizzare i tempi necessari alla definizione della delibera ho provveduto a richiedere alla ditta una dichiarazione di benessere che allego, ovviamente senza alcun obbligo per l'Istituto se dovesse decidere di non procedere in tal senso.

Chiedo inoltre la previsione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16e s.m.i. di € 11.908,00 calcolato applicando le regole di cui al disciplinare approvato con Delibera CD 15939 del 27/05/21 e riguardante il secondo biennio contrattuale.

Relativamente alla copertura finanziaria dell'intera fornitura e degli incentivi per le funzioni tecniche si fa riferimento ai capitoli U202107002 (postazioni di lavoro) e U2020105001 (attrezzature scientifiche) a carico dei singoli bilanci di competenza di tutte le strutture INFN.

Cordiali saluti

Il RUP Nazionale  
(Dr.ssa Michela Pischredda)

Firmato digitalmente da: Michela Pischredda  
Data: 27/05/2022 10:22:09

All: Dichiarazione di assenso di TESTPOINT

**TEST POINT S.r.l. UNIPERSONALE**

Via della Meccanica 5 / 40050 Argelato / BO / Italy  
tel. +39 051 89 39 92 / fax +39 051 89 39 98  
email [info@testpoint srl.com](mailto:info@testpoint srl.com) / [www.testpoint srl.com](http://www.testpoint srl.com)  
p.i. 00700661200 / c.f. 04093010371  
R.E.A BO n° 339649 / cap. soc. € 96.900,00 i.v.

Spett.le :

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
VIA ENRICO FERMI N.54  
00044 FRASCATI (RM)

ALLA CORTESE ATTENZIONE Dr.ssa Michela  
Pischedda

OGGETTO: Comunicazione RINNOVO CONTRATTUALE ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/16 s.m.i.  
LOTTO 2 della gara GE 12369 DEL 18/03/2020 CIG: 8097852EDB

Buongiorno Dr.ssa Pischedda,

confermiamo la disponibilità a continuare la fornitura dei PC oggetto del Lotto 2 alle condizioni concordate.

Cordiali Saluti  
Test Point srl  
Amministratore unico  
Roberto Venturelli

## ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

## GIUNTA ESECUTIVA

## DELIBERAZIONE N. 12369

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 18.03.2020,

- vista la propria deliberazione n. 12205 del 17.10.2019, con la quale è stata indetta una gara, in ambito comunitario, a procedura aperta, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, relativamente ai lotti n. 1 e n. 2, e con applicazione del criterio del prezzo più basso relativamente al lotto n. 3, per l'affidamento della fornitura a catalogo di computer fissi e portatili per le esigenze del personale dell'INFN, per la durata di due anni, eventualmente rinnovabili per ulteriori due anni, suddivisa in tre lotti come di seguito indicato:
  - Lotto 1: Computer Portatili, per un importo a base di gara di € 1.172.000,00, oltre IVA al 22%;
  - Lotto 2: PC Desktop, per un importo a base di gara di € 926.000,00, oltre IVA al 22%;
  - Lotto 3: Computer Apple, per un importo a base di gara di € 1.222.000,00, oltre IVA al 22%;
- visto il bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. n. 2019/S 224-549014 del 20.11.2019 e nella G.U.R.I. - V Serie Speciale "Contratti Pubblici" - n. 137 del 22.11.2019;
- vista la nota del 25.02.2020, con la quale la dott.ssa Michela Pischedda, Responsabile Unico del Procedimento, trasmette i verbali di gara, allegati alla presente deliberazione come parti integranti e sostanziali;
- esaminati i verbali sopra descritti, dai quali, tra l'altro, risulta quanto segue:
  - verbale n. 1 del Responsabile Unico del Procedimento:
    - Operatori economici che hanno presentato offerta per il Lotto 1: n. 3
    - Operatori economici che hanno presentato offerta per il Lotto 2: n. 3
    - Operatori economici che hanno presentato offerta per il Lotto 3: n. 2
- considerato che la procedura di gara è stata espletata nel rispetto della normativa vigente e che la graduatoria finale, distinta per ciascun lotto, è la seguente:

Lotto 1 - Computer Portatili:

1) TEST POINT S.r.l. UNIPERSONALE: punti 93,12 di cui:

- punti 68,00, offerta tecnica
- punti 25,12, offerta economica

2) CONVERGE SPA: punti 85,58 di cui:

- punti 56,10, offerta tecnica
- punti 29,48, offerta economica

3) ITD SOLUTIONS punti 68,37 di cui:

- punti 42,42, offerta tecnica
- punti 25,95, offerta economica

Lotto 2 - PC Desktop:

1) TEST POINT S.r.l. UNIPERSONALE: punti 94,51 di cui:

- punti 70,00, offerta tecnica
- punti 24,51, offerta economica

2) CONVERGE SPA: punti 89,89 di cui:

- punti 61,10, offerta tecnica
- punti 28,79, offerta economica

3) ITD SOLUTIONS punti 77,69 di cui:

- punti 54,42, offerta tecnica
- punti 23,27, offerta economica

Lotto 3 - Computer Apple:

1) CONVERGE SPA: punti 100,00 - sconto offerto 19,00%

2) VARGROUP: punti 42,84 - sconto offerto 8,14%

- considerato che le offerte presentate dalla TEST POINT S.r.l. Unipersonale, risultata provvisoriamente aggiudicataria dei Lotti n. 1 e n. 2, sono apparentemente anomale, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara, ai sensi dell'art. 97 co. 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- vista la nota del 28.02.2020, con la quale la dott.ssa Michela Pischedda, Responsabile Unico del Procedimento, chiede, pertanto, alla TEST POINT S.r.l. Unipersonale, di fornire gli elementi giustificativi della congruità delle offerte presentate, ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte medesime;
- vista la relazione del 03.03.2020, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento attesta che, all'esito della verifica delle giustificazioni presentate dalla TEST POINT S.r.l. Unipersonale in data 29.02.2020, le offerte della Società medesima relative ai Lotti n. 1 e n. 2 risultano congrue;



- considerato, pertanto, che la Commissione di gara propone quali aggiudicatari della procedura di gara in oggetto i seguenti operatori economici:
  - Lotto 1 - Computer portatili:  
TEST POINT S.r.l. UNIPERSONALE;
  - Lotto 2 - PC Desktop:  
TEST POINT S.r.l. UNIPERSONALE,;
  - Lotto 3 - Computer Apple:  
CONVERGE S.p.A.;
- considerato che l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento i contratti relativi alla fornitura sopra descritta nel caso in cui, successivamente alla loro stipula, dovessero essere approvate Convenzione Consip aventi ad oggetto la fornitura di computer che soddisfano le esigenze dell'INFN;
- visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture;

## **DELIBERA**

1. di approvare la procedura di gara illustrata in narrativa e di affidare la fornitura a catalogo di computer fissi e portatili per le esigenze del personale dell'INFN, per la durata di due anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, suddivisa in tre lotti, come descritto in narrativa, ai seguenti operatori economici:
  - Lotto 1 - Computer portatili: TEST POINT S.r.l. UNIPERSONALE, ai prezzi offerti nell'offerta economica allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, per un importo massimo di € 1.172.000,00, oltre IVA al 22%;
  - Lotto 2 - PC Desktop: TEST POINT S.r.l. UNIPERSONALE, ai prezzi offerti nell'offerta economica allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, per un importo massimo di € 926.000,00, oltre IVA al 22%;
  - Lotto 3 - Computer Apple: CONVERGE S.p.A., allo sconto del 19% sul listino ufficiale Apple indicato nell'offerta economica allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, per un importo massimo di € 1.222.000,00, oltre IVA al 22%;
2. di demandare ai Direttori delle Strutture interessate l'assunzione degli impegni di spesa all'atto dell'emissione degli ordini di acquisto, che andranno a gravare sui seguenti capitoli di spesa presenti nei bilanci delle Strutture dell'INFN: U2020107002 (Postazioni di lavoro) e U2020105001 (Attrezzature scientifiche);

3. di subordinare l'efficacia del presente atto all'accertamento dell'insussistenza, a carico del privato contraente, delle cause di divieto, sospensione, o decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ed alla verifica in capo alle suddette Società dei requisiti di partecipazione alla gara.
  
4. di prevedere la facoltà dell'INFN di risolvere in qualsiasi momento i contratti relativi alla fornitura sopra descritta, nel caso in cui, successivamente alla loro stipula, dovessero essere approvate Convenzione Consip aventi ad oggetto la fornitura di computer che soddisfano le esigenze dell'INFN.

**ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE**

**CONTRATTO DI APPALTO**

**Lotto 1: CIG n. 8097805814**

**Lotto 2: CIG n. 8097852EDB**

**TRA**

**l'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE**, in seguito indicato come "INFN", con sede legale in Frascati (ROMA), Via Enrico Fermi n. 54 (già 40), Codice Fiscale n. 84001850589 e Partita I.V.A. n. 04430461006, nella persona del suo Presidente pro tempore, Prof. Antonio ZOCCOLI, nato a Bologna, il 16 agosto 1961, Codice Fiscale ZCNNTN61M16A944Y, domiciliato per la carica presso la sede legale del predetto Istituto, in qualità di legale rappresentante, da una parte

**E**

la Società **TEST POINT S.r.l. Unipersonale**, in seguito indicata come "IMPRESA", con sede legale in Argelato (BO), Via della Meccanica n. 5, Partita I.V.A. n. 00700661200 e Codice Fiscale n. 04093010371, nella persona del Sig. Roberto Venturelli, nato a Vignola (MO), il 26.02.1966, Codice Fiscale n. VNTRRT66B26L8850, domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta società, in qualità di Legale Rappresentante, dall'altra parte

**PREMESSO**

- che a seguito di gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in tre Lotti, approvata con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'INFN n. 12369 del 18.03.2020, sono stati aggiudicati all'IMPRESA i Lotti 1 e 2 dell'appalto per la fornitura descritta al successivo articolo 3;

- che l'IMPRESA ha prestato garanzia fideiussoria di € 117.200,00 mediante polizza assicurativa n. 400702370, emessa dalla Compagnia Assicuratrice Generali Italia

S.p.A. il 03.04.2020, per il Lotto 1;

- che l'IMPRESA ha prestato garanzia fideiussoria di € 92.600,00 mediante polizza assicurativa n. 400702371, emessa dalla Compagnia assicuratrice Generali Italia

S.p.A. il 01.04.2020, per il Lotto 2;

- che l'IMPRESA ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Atto la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

- che sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara;

- che l'INFN, per mezzo della Banca Dati Nazionale Antimafia, con nota n. PR\_BOUTG\_Ingresso\_0058751\_20200430 del 30.04.2020 ha inoltrato la richiesta di informazioni prescritta dall'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- che nelle more dell'espletamento degli accertamenti di legge, l'INFN ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 92 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per procedere alla stipula del presente atto. Qualora venissero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, l'INFN potrà recedere dal Contratto ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 92;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati** - Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Atto, ivi inclusi, la deliberazione di aggiudicazione della Giunta Esecutiva dell'INFN n. 12369 del 18.03.2020 e relativi allegati, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnica ed economica dell'IMPRESA, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. La prestazione formante oggetto del presente Contratto non prevede rischi da interferenza.

**Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile** - L'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole e dagli allegati del presente Contratto;
- b) dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- c) dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;
- d) dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'INFN, adottato dal Consiglio Direttivo dell'INFN con deliberazione n. 12562 del 26 novembre 2012;
- e) dalle norme in materia di Amministrazione del Patrimonio e Contabilità di Stato;
- f) dal Codice Civile;
- g) dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- h) dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- i) dalla Legge 14 Giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. n. 32/2019;
- j) dalle restanti disposizioni normative e regolamentari, applicabili in materia di appalti pubblici.

**Art. 3 - Oggetto del Contratto** - Oggetto del presente Contratto è la fornitura a catalogo di computer portatili (Lotto 1) e PC Desktop (Lotto 2) con relativi accessori, comprensiva di servizio di manutenzione ed assistenza, per la durata di 2 (due) anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio.

L'IMPRESA dovrà fornire, per entrambi i lotti, un catalogo on line dedicato in maniera esclusiva all'INFN, che preveda come elementi essenziali:

- Gestione disponibilità per Centro di Costo (Sede INFN): possibilità di inserimento tetti massimi di spesa con sistemi di monitoraggio e avvisi di ca-

pienza nonché attivazione blocchi alla spesa per singoli centri di costo per  
singoli lotti;

- Gestione acquisti esenti IVA: il sistema a catalogo on-line dovrà poter gestire anche queste tipologie di acquisti con possibilità di inserimento del Codice CUP;
- Accesso: visibilità ed accesso ad un'area dedicata all'INFN mediante Username e Password da assegnare al personale incaricato per ogni Centro di Costo;
- Utenza: si identificano e si richiedono tre diverse tipologie di utenza, nello specifico: punto istruttore (colui che predispose il carrello di acquisto, una sola utenza per Centro di Costo), punto ordinante (colui che conferma e invia l'ordinativo, una sola utenza per Centro di Costo) e punto di sola consultazione (è sufficiente una sola utenza generica per ogni Centro di Costo);
- Attività dell'utente: una volta abilitato l'utente INFN (punto istruttore e punto ordinante) dovrà poter gestire gli acquisti on-line, verificare i suoi acquisti già evasi, lo stato delle consegne;
- Reportistica Utente: al fine di ottenere i report finali: Punto istruttore (ordini emessi, materiali acquistati per categoria); Punto ordinante (elenco ordini effettuati con situazione per ogni Sede INFN):
- Super Utente: si richiede un profilo con visibilità nazionale di affidare al Responsabile Unico del Procedimento per attività di analisi e gestione; per centro di Costo, per tipologia di materiale e per qualsiasi altra informazione utile all'analisi;
- Consegna catalogo personalizzato: il catalogo e la sua implementazione dovranno essere disponibili entro massimo 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto;

- Possibilità di salvare in bozza il carrello con l'ordine che si sta effettuando;

- Quando l'ordine viene salvato, sia esso in bozza che autorizzato, deve essere

possibile scaricare un file di testo in versione CSV con una descrizione sin-

tetica del contenuto dell'ordine stesso. A titolo esemplificativo deve essere

fornito: descrizione di quanto acquistato, numero pezzi, prezzo unitario,

prezzo totale. I vari elementi dell'ordine devono essere riportati su righe dif-

ferenti del file.

A cadenza semestrale dovrà essere effettuata una revisione per l'aggiornamento tec-

nologico del materiale aggiudicato a disposizione sul catalogo offerto, adeguato allo

standard tecnologico presente sul mercato al momento dell'aggiornamento e nel ri-

spetto dei parametri minimi aggiudicati in sede di gara. Tale aggiornamento potrà

essere effettuato anche a cadenze diverse a richiesta di una delle parti, e dovrà co-

munque essere preventivamente motivato e sottoposto all'approvazione di entrambe

le parti. Gli aggiornamenti offerti dovranno tener conto dell'evoluzione tecnologica

almeno per quanto riguarda: il processore, la quantità di memoria RAM, lo spazio

disco ed eventualmente la presenza di nuove tecnologie, la scheda grafica e la con-

nettività (tipologia e numero di porte).

La composizione dettagliata della fornitura è esclusivamente quella elencata nel Ca-

pitolato Tecnico e nell'offerta tecnica presentata dall'IMPRESA in sede di gara.

**Art. 4 - Servizio di manutenzione e assistenza** - L'IMPRESA dovrà fornire, tramite

la casa madre LENOVO, che interviene in qualità di subcontraente ai sensi dell'art.

105 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il servizio di manutenzione e assistenza on

site del tipo Next Business Day (NBD) per una durata di 3 (tre) anni a decorrere dal-

la data di consegna dei materiali oggetto del presente contratto, con le modalità indi-

cate nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

Per la gestione dei servizi di manutenzione e assistenza verrà messo a disposizione dell'INFN un Call Center con servizio di Help Desk in lingua italiana, accessibile tramite telefono e/o tramite il sito Web *pcsupport.lenovo.com*, accessibile via Web con utenza riservata, 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Ad ogni chiamata aperta, sia tramite telefono che tramite il tool web, sarà associato un numero identificativo che sarà utilizzato per il tracciamento e la rendicontazione delle attività.

L'inizio della diagnosi dei malfunzionamenti dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo la ricezione della segnalazione da parte dell'INFN e l'INFN stesso sarà ricontattato entro il giorno lavorativo successivo all'apertura del ticket per la problem determination del caso.

Qualora il problema non possa essere risolto telefonicamente dal Call Center, la riparazione sarà effettuata presso l'ubicazione indicata dall'INFN all'atto dell'apertura del ticket. L'intervento potrà essere richiesto presso una delle 28 sedi INFN o anche al di fuori del territorio nazionale in tutte le seguenti aree geografiche previste dal Capitolato Tecnico: Europa, USA, Giappone e Cina.

**Art. 5 - Durata** - Il presente contratto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipulazione e potrà essere eventualmente rinnovato per un ulteriore biennio con le modalità indicate al successivo art. 9.

Il contratto si concluderà in ogni caso al raggiungimento degli importi massimi di cui al successivo art. 7.

**Art. 6 - Termini di consegna** - I prodotti da fornire, indicati al precedente articolo 3, dovranno essere consegnati presso l'indirizzo del centro di costo (Sede INFN) interessato inserito sull'ordinativo, entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data dell'ordinativo stesso.



Eventuali resi saranno notificati da parte dell'INFN all'IMPRESA entro:

- 5 (cinque) giorni lavorativi in caso di materiale non corrispondente all'oggetto dell'ordine;
- 15 (quindici) giorni lavorativi quale tempo necessario per il collaudo e relativa attestazione di conformità da parte dei referenti INFN.

**Art. 7 - Corrispettivo** - L'IMPRESA si impegna ad applicare sui prodotti indicati nel catalogo posto a base di gara i prezzi unitari indicati nelle Offerte relative ai singoli Lotti.

L'INFN corrisponderà all'IMPRESA i seguenti importi massimi:

- Lotto 1: € 1.172.000 (Euro unmilionecentosettantaduemila/00=), oltre IVA 22% (ventidue per cento);
- Lotto 2: € 926.000,00 (euro novecentoventiseimila/00=), oltre IVA 22% (ventidue per cento).

L'IVA sarà versata secondo quanto previsto in materia di *split payment* dall'art. 17 ter del d.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.. Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere, obbligo e utile e comunque idoneo alla regolare esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto.

**Art. 8 - Revisione Periodica del Corrispettivo** - Con riferimento all'art. 106 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si conviene che la revisione periodica del prezzo, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, è riferita all'Indice Nazionale dei Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per la categoria corrispondente all'oggetto del Contratto. L'IMPRESA dovrà richiedere per iscritto la revisione e questa dovrà essere autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento.

**Art. 9 - Rinnovo** - L'INFN si riserva la facoltà, ai sensi dell'art 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di rinnovare il presente contratto, alle medesime condizio-

ni, per la durata di ulteriori 2 (due) anni.

L'INFN comunicherà all'IMPRESA la volontà di rinnovare il presente contratto tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza del presente atto.

**Art. 10 - Opzione di proroga** - L'INFN, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del contratto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'identificazione di un nuovo contraente. In tal caso l'IMPRESA è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi patti, oneri e condizioni.

**Art. 11 - Aumenti e diminuzioni** - L'INFN, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può ammettere variazioni al contratto, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza massima di un quinto del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art. 7. In tal caso, l'IMPRESA, non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si impegna a eseguire le prestazioni alle stesse condizioni del contratto principale. Oltre tale limite l'IMPRESA ha facoltà di risolvere il contratto.

**Art. 12 - Obblighi a carico dell'IMPRESA** - Per il personale impiegato a qualsiasi titolo nel presente appalto, l'IMPRESA si impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria, in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e assicurazione con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'INFN. L'IMPRESA si obbliga all'osservanza delle norme e delle disposizioni legislative in materia di prevenzione dagli infortuni e di igiene sul lavoro, impartendo ai propri dipendenti e collaboratori precise istruzioni sui rischi specifici esi-

stenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro attività. In particolare, l'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. L'IMPRESA si obbliga, altresì, per quanto compatibile, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'INFN.

L'IMPRESA dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del predetto Codice; nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l'INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto. L'IMPRESA si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti dell'INFN, pena l'obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

**Art. 13 - Modalità di esecuzione** - Le condizioni e le modalità di esecuzione dell'appalto saranno esclusivamente quelle elencate nei documenti di gara accettati dall'IMPRESA e nell'offerta tecnica presentata dall'IMPRESA in sede di gara, che si impegna formalmente ad eseguire l'appalto alle condizioni e con le modalità previste nei citati documenti.

**Art. 14 - Subappalto** - Il subappalto non è ammesso.

**Art. 15 - Cessione del Contratto** - È fatto divieto all'IMPRESA di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto pena la nullità della cessione medesima.

**Art. 16 - Penali** - Nel caso di inadempienze o di ritardi nell'esecuzione del presente Contratto, l'IMPRESA sarà tenuta al pagamento di una penale fino ad € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00=) per ogni giorno di ritardata consegna o ritardato intervento manutentivo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma, sono contestati per iscritto all'IMPRESA;

l'IMPRESA dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le sue deduzioni nel termine di giorni 15 (quindici) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'INFN, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'IMPRESA le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento sulla base di un provvedimento formale dell'Istituto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'IMPRESA dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali non preclude all'INFN il diritto di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni o per l'eventuale risoluzione del Contratto, se l'ammontare delle penali dovesse raggiungere il 10% l'importo del contratto.

**Art. 17 - Garanzia definitiva** - L'IMPRESA ha presentato garanzia definitiva come in premessa, che sarà svincolata nei modi e nei tempi previsti all'art. 103, comma 5 terzo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'IMPRESA si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente Contratto e a reintegrarla, ove l'INFN se ne dovesse avvalere, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro entro il termine sopra indicato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

**Art. 18 - Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti** - La verifica finale della conformità delle prestazioni rese alle previsioni e pattuizioni contrattuali sarà effettuata ai sensi dell'art. 102 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. Data la na-

tura del contratto, il processo di verifica di conformità sarà effettuato per ogni fornitura, entro 30 (trenta) giorni dall'arrivo della fornitura presso il punto ordinante. La verifica finale riguarderà oltre alla raccolta delle verifiche parziali, la verifica di conformità del sito web dedicato e del servizio di manutenzione.

La fatturazione degli importi relativi al materiale ordinato dovrà essere imputata in maniera distinta alle diverse Sedi INFN di competenza.

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il Codice Univoco Ufficio (CUU) corrispondente alla Sede INFN interessata e riportando nel Campo Esigibilità IVA la lettera "S". Il pagamento dei corrispettivi connesso ai singoli ordini di fornitura sarà effettuato da ciascuna Sede INFN, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113 bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolare esecuzione resa dal referente locale all'uopo incaricato, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche che l'IMPRESA provvederà ad indicare al Responsabile Unico del Procedimento, entro 7 (sette) giorni dalla data della sua accensione, L'IMPRESA dovrà inoltre comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'IMPRESA si obbliga, anche nei confronti di eventuali subcontraenti, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (Lotto 1: CIG n. 8097805814 e Lotto 2: CIG n. 8097852EDB), pena la risoluzione del contratto. Il pagamento sarà subordinato alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva dell'IMPRESA nonché, alle verifiche previste dall'art. 48 bis del d.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., da parte dell'INFN. L'IMPRESA si impegna a comunicare tempestivamente all'INFN le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esone-

rando l'INFN, in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.

**Art. 19 - Garanzia della fornitura** - L'IMPRESA garantisce la fornitura oggetto del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente contratto, per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione della fornitura con l'emissione del certificato di verifica di conformità in corso d'opera. L'IMPRESA si impegna a sostituire a sua cura e spese quelle parti della fornitura che, per difetto di lavorazione e/o qualità di materiale, risultassero non idonee o difettose, nonché ad effettuare tutte le prestazioni conseguenti.

**Art. 20 - Composizione societaria** - L'IMPRESA si impegna a comunicare all'INFN le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 187/1991. L'inosservanza di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del Contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'INFN.

**Art. 21 - Risoluzione e recesso** - L'INFN si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o mediante posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di 20 (venti) giorni, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 67 e seguenti del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di fornitori, di subcontraenti, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazioni gravi degli obblighi attinenti alla sicurezza sul la-

voro;

**b)** per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 (Subappalto), 15 (Cessione del contratto), 18 (Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti), 19 (Garanzia della fornitura), 20 (Composizione societaria), 25 (Riservatezza) e 26 (Trattamento dei Dati);

**c)** per l'intervenuto accertamento in via definitiva di violazioni gravi alla normativa previdenziale ed assicurativa, nonché al pagamento di imposte e tasse. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali ulteriori danni e all'incameramento della garanzia fideiussoria. L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'IMPRESA mediante raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o mediante posta elettronica certificata (PEC). In caso di recesso all'IMPRESA, spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione sino ad allora resa, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel presente Contratto, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, in ossequio a quanto previsto dall'art. 109 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**Art. 22 - Foro competente** - Per qualunque controversia diretta o indiretta in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

**Art. 23 - Spese contrattuali** - Sono a carico dell'IMPRESA tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese le spese relative all'imposta di bollo. Le spese per la registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della parte richiedente. L'IVA nella misura di legge è a carico dell'INFN. Il presente Contratto è stipulato nella forma della scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del

D.P.R. n. 131/86 e s.m.i..

**Art. 24 - Esecuzione del contratto** - La funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è affidata alla Dott.ssa Michela Pischetta, dipendente dell'INFN presso l'Amministrazione Centrale. La funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è affidata al Dott. Andrea Chierici, dipendente dell'INFN presso il CNAF.

**Art. 25 - Riservatezza** - L'IMPRESA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza che siano classificati come tali; di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'INFN ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che l'IMPRESA sarà tenuta a risarcire tutti gli ulteriori danni che dovessero derivare all'INFN.

**Art. 26 - Trattamento dei Dati** - Le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti o comunque raccolti, relativi al presente rapporto contrattuale e al personale coinvolto, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, le parti si impegnano a trattare i dati personali raccolti, anche con l'uso di strumenti informatici, esclusivamente per la gestione del rapporto contrattuale; il mancato conferimento preclude la stipula del contratto.

I dati personali necessari alla stipula ed all'esecuzione del contratto sono trattati soltanto dal personale autorizzato al trattamento dei singoli contraenti e dai soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dall'Unione europea. I dati sono conservati per la durata del rapporto contrattuale; successivamente saranno trattenuti ai soli fini di archiviazione.



I contraenti garantiscono reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Titolare del Trattamento per l'INFN: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: email: [presidenza@presid.infn.it](mailto:presidenza@presid.infn.it); Responsabile della Protezione dei Dati: email: [dpo@infn.it](mailto:dpo@infn.it).

Titolare del Trattamento per l'IMPRESA: Sig. Roberto Venturelli; Responsabile della protezione dei Dati: email: [roberto.venturelli@testpointsrl.com](mailto:roberto.venturelli@testpointsrl.com).

**Art. 27 - Efficacia del contratto** - Il presente Contratto viene sottoscritto digitalmente ad unico effetto. È impegnativo per l'IMPRESA sin dalla data di sottoscrizione, ma diventerà impegnativo per l'INFN solo dopo la sottoscrizione da parte del suo Legale Rappresentante. Le Parti contraenti, prima di sottoscrivere il presente Contratto, lo dichiarano conforme alla propria volontà.

**TEST POINT S.r.l. Unipersonale**                      **Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**

Sig. Roberto Venturelli

Prof. Antonio ZOCCOLI

*(Firmato digitalmente)*

*(Firmato digitalmente)*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, l'IMPRESA dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Atto. In particolare dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

16 - Penali;

18 - Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti;

21 - Risoluzione e recesso;

22 - Foro competente.

**TEST POINT S.r.l. Unipersonale**

Sig. Roberto Venturelli

*(Firmato digitalmente)*